

ACCORDO AGGIUNTIVO IN MATERIA DIDATTICA

TRA

la **Scuola Normale Superiore**, con sede a Pisa, in Piazza dei Cavalieri n. 7 (C.F. 80005050507), nella persona del Prof. Fabio Beltram, domiciliato per la carica presso la Scuola medesima, che nel presente atto interviene nella qualità di Direttore e legale rappresentante *pro-tempore*, (di seguito indicata come Parte o "SNS")

e

l'**Università di Pisa**, con sede a Pisa, in Lungarno Pacinotti n. 43 (c.f. 80003670504), in persona del Rettore e legale rappresentante *pro-tempore*, prof. Massimo Mario Augello, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima (di seguito indicata come Parte o "Università");
Premesso

a) che, ai sensi dell'art. 22 del RD 1592/1933 *"Le Università e gli Istituti superiori sono autorizzati a stipulare particolari accordi, in virtù dei quali gli studenti di una Università o Istituto possano seguire, agli effetti del conseguimento del titolo cui aspirano, gli insegnamenti di determinate materie in altro Istituto o Università della stessa sede, in cui tali insegnamenti sono impartiti."*;

b) che, ai sensi dell'art. 8 della L. 341/1990 *"Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'articolo 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni"*;

c) quanto disposto dall'art. 15 della L. 241/1990 e dall'art. 23 comma 1 della L. 240/2010;

d) che è interesse comune delle parti adottare strumenti di collaborazione finalizzati alla razionalizzazione dell'offerta didattica e al contenimento dei costi connessi alla formazione ;

e) che ai sensi dell'art. 1 della Convenzione quadro tra l'Università di Pisa e la Scuola Normale Superiore stipulata in data 2 novembre 1992 le parti *"dichiarano reciprocamente la propria disponibilità ad accogliere professori, ricercatori, dottorandi, perfezionandi e studenti che con esplicita istanza dei responsabili delle strutture didattico -scientifiche delle 2 istituzioni, chiedano di svolgere attività istituzionale presso la sede di non appartenenza, previi specifici accordi..."*

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto dell' accordo

1. Il presente accordo è finalizzato a promuovere la collaborazione tra le due istituzioni per l'offerta didattica e per l'insegnamento.
2. La realizzazione delle finalità del presente accordo potrà avvenire mediante collaborazione nelle fasi di programmazione delle attività e poi nello svolgimento delle stesse.
3. Considerate le diversità dimensionali e istituzionali delle parti, la collaborazione sarà realizzata secondo principi di equilibrio e di economicità e, pertanto, nel rispetto dei limiti di fruizione di ciascuna attività didattica.

Articolo 2 - Attività didattiche

1. Ciascuna parte si impegna in regime di reciprocità a:
 - a) promuovere forme di condivisione dell'attività didattica e di servizio agli studenti;
 - b) concedere le autorizzazioni rettorali allo svolgimento di incarichi di insegnamento

ulteriori rispetto ai compiti istituzionali presso l'ateneo di appartenenza, qualora l'altra parte ne faccia richiesta e in presenza del consenso dell'interessato/a, acquisito il parere della struttura di afferenza, fino a un massimo di 60 ore per docente nell'arco di un anno accademico;

c) concordare in fase di programmazione delle proprie attività didattiche lo scambio di moduli o insegnamenti curriculari il cui carico orario concorrerà al soddisfacimento dei compiti istituzionali del docente presso l'ateneo di appartenenza in presenza del consenso dell'interessato/a. Lo svolgimento di tali incarichi non darà luogo ad alcuna retribuzione aggiuntiva;

d) mettere a disposizione dei soggetti a cui conferisce incarichi di insegnamento le strutture didattiche e di ricerca necessarie alle attività del corso/modulo;

e) coinvolgere professori e ricercatori dell'altra parte nelle commissioni di concorso, nel tutorato, negli organi collegiali delle strutture e/o dei corsi, compatibilmente con la normativa vigente.

2. L'Università si impegna a dare esecuzione al presente accordo anche mediante i propri Dipartimenti.

Articolo 3 - Assicurazione e Sicurezza

1. Ciascuna parte provvede all'assicurazione per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi dei propri professori e ricercatori.

2. Le parti si impegnano dare piena osservanza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008, D.I. 363/1998 e regolamenti collegati) e, a tal fine, convengono che:

a) il personale di una delle parti opererà presso l'altra parte nel rispetto dell'art. 3 comma 6 secondo periodo del D.lgs. 81/2008 e, pertanto, sarà cura della parte ospitante fornire al personale ospitato idonea formazione e informazione nonché le specifiche valutazioni di rischio e le misure comportamentali di sicurezza in regime ordinario e di emergenza nonché, ove necessario, l'ente ospitante fornire i DPI;

b) per il personale impegnato nelle attività previste dal presente accordo e non esposto a rischi specifici, ma soltanto a rischi infortunistici di tipo generico, non sarà attivata la relativa sorveglianza sanitaria;

c) per il personale impegnato nelle attività previste dal presente accordo ed esposto a rischi specifici, sarà attivata la relativa sorveglianza sanitaria e ogni altra iniziativa ritenuta necessaria dagli RSPP;

d) specifiche attività e/o modalità di attuazione del presente accordo inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro saranno adottate su proposta degli RSPP mediante accordi scritti.

Articolo 4 - Comitato di coordinamento

1. Le parti affidano il coordinamento dell'esecuzione del presente accordo a un comitato paritetico, composto da due a quattro rappresentanti per ciascuna parte. La presidenza del comitato è affidata per un anno a ciascuno dei componenti, secondo criteri di rotazione. Il comitato si riunisce e lavora anche utilizzando strumenti telematici. La partecipazione al comitato e alle sue riunioni non dà diritto a indennità, compensi, rimborsi o gettoni.

2. Il comitato sovrintende all'attuazione del presente accordo, promuove iniziative conoscitive o persuasive sulla razionalizzazione dell'attività didattica ed effettua proposte ai competenti organi accademici delle parti.

Art. 5 - Disposizioni generali

1. Gli effetti del presente accordo decorrono dal 01.06.2014. Il presente accordo resta valido ed efficace per cinque anni (scadenza 31.05.2019).
2. Ciascuna parte ha facoltà di recedere anticipatamente dal presente accordo mediante comunicazione scritta alle altre parti. Il recesso produce effetti dopo la fine dell'anno accademico in cui esso è comunicato.
3. Il presente accordo può essere modificato, rinnovato o prorogato solo mediante successivo accordo scritto tra le parti.
4. Il presente accordo viene redatto per scrittura privata non autenticata, in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.

Pisa, data della firma digitale, per la SNS f.to prof. F. Beltram

Pisa, data della firma digitale, per l'Università f.to. Prof. M.M. Augello